

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA-ROMAGNA**

**CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER L'EMILIA-ROMAGNA E LE MARCHE**

**GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI PER L'EMILIA-ROMAGNA**

**PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE E ATTIVITÀ DI RACCORDO E  
COLLEGAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE RESIDENZIALI  
PER MINORI SUL TERRITORIO DELL'EMILIA-ROMAGNA**

r\_emptro.Giunta - Prot. 22/12/2020. 0842376.U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Schlein Elena Ethel Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informat ico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna



Il documento è stato digitalizzato e conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna. Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Schlein Elena Ethel Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informat

## TRA

La Regione Emilia-Romagna, con sede a Bologna Viale Aldo Moro nr. 52 (codice fiscale 80062590379), nella persona della Vice Presidente Dott.ssa Elena Ethel Schlein nata a Lugano (CH) il 4/05/1985, domiciliata per la carica e ai fini del presente protocollo presso la Regione Emilia-Romagna;

E

la Procura della Repubblica di Bologna presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata "Procura Minorenni", con sede a Bologna, Via del Pratello nr. 36 (codice fiscale 80153290376), nella rappresentante legale Dott.ssa Silvia Marzocchi, nata a Bologna (BO) il 6/10/1962, domiciliata per la carica e ai fini del presente protocollo presso la Procura Minorenni;

E

il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna, Via del Pratello nr. 36 (codice fiscale 80069390377), nel rappresentante legale Dott. Giuseppe Spadaro, nato a Catanzaro (CZ) il 13/11/1963, domiciliato per la carica e ai fini del presente protocollo presso il Tribunale per i Minorenni;

E

il Centro per la Giustizia Minorile per l'Emilia-Romagna e le Marche di seguito denominato "Centro di Giustizia Minorile" con sede in Bologna Via del Pratello nr. 34 (codice fiscale 92045420376), nel rappresentante legale del Dott. Antonio Pappalardo, nato a Catania (CT) il 30/07/1963, domiciliato per la carica e ai fini del presente protocollo presso il C.G.M. per le regioni Emilia-Romagna e Marche;

E

la Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, di seguito denominata "Garante", nella persona della Dott.ssa Clede Maria Garavini, nata a Bertinoro (FC) il 22/06/1945, domiciliata per la carica e ai fini del presente protocollo presso la Regione Emilia-Romagna;

E

l'Associazione Nazionale Comuni Italiani Emilia-Romagna, di seguito denominata ANCI Emilia-Romagna, con sede in Bologna Via della Liberazione nr. 13 (codice fiscale 80064130372), nella persona del Sindaco Andrea Gnassi, nato a Rimini (RN) il 27/03/1969, domiciliato per la carica e ai fini del presente protocollo presso A.N.C.I. Emilia-Romagna;

## PREMESSO CHE

1. l'art. 9 della Legge n. 184/1983 prevede che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni riceva semestralmente dalle comunità l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, effettui o disponga regolari ispezioni negli istituti di assistenza pubblici e privati, nonché ispezioni straordinarie in ogni tempo, e trasmetta gli esiti al Tribunale per i Minorenni;
2. il Tribunale per i Minorenni è competente, ai sensi degli artt. 21, comma 5; 22 e 28 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448; dell'art. 2, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184; dell'art. 9 della legge 27 maggio 1991, n. 176; dell'art. 25 del Regio Decreto Legge n.1404 del 20 luglio 1934, a ricevere informazioni costanti e aggiornate relative ai minori collocati presso le comunità, in quanto soggetti di tutela da parte dell'ordinamento internazionale, sovranazionale e interno che garantisce, in via primaria, il diritto di ciascun minore a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia di origine, a meno che la separazione non sia necessaria a garantire il loro preminente interesse;

3. l'art. 6 comma 2, lettera c) della Legge 8 novembre 2000, nr. 328, intitolata "*Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", prevede che i Comuni svolgano l'attività di "*autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c)*";
4. la Legge Regionale nr. 14/2008 all'articolo 31 stabilisce, tra l'altro, che "*La Regione garantisce, tramite i competenti servizi territoriali, a ciascun bambino o adolescente che deve essere allontanato dal proprio contesto familiare e sociale, anche insieme a uno dei genitori, la protezione necessaria e un percorso educativo personalizzato di alta qualità*", e inoltre "*favorisce un'azione di monitoraggio e di raccordo tra le diverse realtà territoriali, in modo da perseguire omogeneità di opportunità ed efficacia del sistema di accoglienza in tutto il territorio regionale*";
5. la Direttiva Regionale nr. 1904/2011e ss.mm.ii fornisce le direttive in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità genitoriali;
6. la Legge Regionale nr. 9/2005, con la quale viene istituito il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, riconosce al Garante, all'art. 1 lettera n), l'attività di collaborazione "*agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3) della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia)*";
7. il DPR 448 del 22/9/2019, il D.Lgs. nr. 272 del 28/7/1989, e la Legge 117 dell'11/8/2014 prevedono che il Centro di Giustizia Minorile, per il tramite dei propri servizi minorili, sia chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti in ambito penale di collocamento in comunità disposti dal Tribunale per i Minorenni a carico di minori e giovani adulti fino al compimento del venticinquesimo anno di età; il D. Lgs n. 272 del 28/7/1989 all'art. 10 definisce altresì i criteri gestionali e organizzativi a cui le comunità, che stipulano convenzioni con il Centro di Giustizia Minorile, devono rispondere.

#### CONSIDERATO CHE

Il soggetto minorenni differisce notevolmente dall'adulto e necessita di un servizio di accoglienza, educativo e di cura il più possibile aderente a un modello relazionale/familiare funzionale al suo benessere psicofisico, e che la verifica di tale funzionalità tanto più risulta efficace, quanto più si basa su un'azione integrata dei diversi soggetti che hanno competenza sulla materia;

i soggetti aderenti al protocollo d'intesa auspicano di poter individuare ed attivare modalità operative strutturate per garantire, nel rispetto dei reciproci mandati istituzionali, un proficuo scambio di informazioni, un corretto e tempestivo aggiornamento dei dati riguardanti il collocamento extra-familiare dei minori e un'attiva collaborazione. Tutti questi interventi costituiscono azioni funzionali ad innalzare gli standard qualitativi delle Comunità per minori sotto il profilo sia organizzativo che strutturale e, conseguentemente, la qualità dell'ambiente di vita dei minori collocati in comunità.

#### SI CONVIENE E SI STIPULA



r\_ Emiro Giunta - Prot. 22/12/2020. 0842376. U Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Schlein Elena Ethel Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informat ico originale è conservato negli archivi di Regione Emilia Romagna

## **Art. 1 Oggetto e finalità**

Il presente protocollo ha come oggetto la collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna, la Procura Minorenni, il Tribunale per i Minorenni, il Centro di Giustizia Minorile, la Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, l'ANCI Emilia-Romagna, in materia di vigilanza sulle strutture che ospitano minori e giovani adulti.

Tale collaborazione tende a:

- rendere maggiormente efficace il coordinamento tra Enti a competenza diversa, ma operanti sul medesimo obiettivo comune;
- potenziare l'esito delle attività di controllo sulle strutture autorizzate, così da consentire di valorizzare quelle che garantiscono un tangibile intervento educativo e di aiuto alla crescita dei minori e di promuovere il miglioramento della qualità complessiva del sistema di accoglienza;
- promuovere un sistema per la ricognizione delle presenze nelle strutture autorizzate e per il raccordo e la condivisione delle informazioni detenute dai rispettivi Enti coinvolti, nel rispetto della normativa in materia di *privacy*;
- favorire l'emersione di eventuali strutture che ospitano minori senza alcun titolo.

Fine ultimo della collaborazione è garantire un'azione sinergica ed integrata che tenda alla tutela del maggior benessere psicofisico possibile dei minori ospitati presso le strutture residenziali per minori.

## **Art. 2 Modalità di effettuazione**

La collaborazione prevede lo scambio di informazioni e di dati, nel rispetto delle reciproche competenze e della vigente normativa sulla *privacy*, dei minori ospiti delle comunità. Si concretizza nell'individuazione di un sistema informativo comune, con accessi differenziati a seconda dei compiti dei singoli Enti, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili riguardanti i minori e le loro famiglie, e nella costituzione di un tavolo che si riunisce a cadenza semestrale a fini di confronto e coordinamento tra le parti.

## **Art. 3 Impegni comuni**

Le parti si impegnano a:

- curare la raccolta dei dati sensibili disponibili relativi all'oggetto del presente Protocollo d'Intesa, allo scopo di collaborare all'attività di monitoraggio costante e di disporre di dati certi in un arco temporale significativo, avvalendosi del sistema informativo in uso alla Regione da implementare appositamente;
- adattare il sistema informativo suddetto alle esigenze dei soggetti aderenti al protocollo, ampliando le possibilità di inserimento di dati relativi ai minori e alle ispezioni sulle strutture;
- prevedere l'uso e la consultazione della piattaforma informatica, nell'ambito delle rispettive competenze, dei soggetti aderenti nel rispetto delle esigenze di riservatezza relative ai dati sensibili ivi contenuti;

- fornire alle singole comunità minorili la possibilità di alimentare (per la parte di competenza) il sistema informatico di raccolta dati al fine di rendere disponibili, in tempo reale ed aggiornato, le informazioni relative sia alla comunità, sia ai minori collocati;
- condividere in via informatica i dati e le informazioni relative alle comunità, anche in esito alle ispezioni/sopralluoghi effettuati;
- costruire procedure idonee alla diffusione ai servizi (sociali e sanitari), competenti per il collocamento dei minori nelle comunità a valenza sociale o sanitaria, della documentazione relativa alla situazione delle strutture, rilevata attraverso le ispezioni effettuate dagli organi competenti;
- condividere criteri e parametri per omogeneizzare e razionalizzare l'attività di vigilanza sulle strutture ospitanti minori;
- condividere strategie e procedure volte, da un lato, a fronteggiare le criticità rilevate nelle strutture, e dall'altro, a monitorare e sostenere azioni migliorative messe in atto dalle stesse;
- condividere all'interno del tavolo, le buone pratiche messe in atto dalle comunità.

#### **Art. 4**

#### **Impegni della Procura presso il Tribunale per i Minorenni**

La Procura Minorenni si impegna:

- a condividere gli esiti della propria attività ispettiva, comunicando le eventuali criticità riscontrate, le attività dirette al superamento delle carenze rilevate, e le azioni dirette ad interessare i Comuni in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il mantenimento delle autorizzazioni;
- a contribuire all'aggiornamento della situazione anagrafica delle comunità, comunicando i dati in suo possesso relativi al rilascio e la cessazione delle autorizzazioni al funzionamento di strutture ospitanti minori.

#### **Art. 5**

#### **Impegni del Tribunale per i Minorenni**

Il Tribunale per i Minorenni si impegna a rilevare e comunicare le notizie relative alle condizioni dei minori all'interno delle comunità o altre circostanze utili sulle strutture, che emergano nello svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Il Tribunale per i Minorenni, considerato che l'inserimento dei minori in comunità avviene, nella maggioranza dei casi, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a causa di gravi situazioni tali da rendere ineludibile l'allontanamento, comprensiva di collocamenti di tipo consensuale divenuti poi giudiziali in ragione dell'avvenuto superamento del periodo massimo di 24 mesi previsto dalla legge, nel preminente interesse dei minori collocati si impegna a rilevare notizie relative alle condizioni all'interno delle comunità o altre circostanze utili sulle strutture (in particolare in merito all'origine e alla durata della permanenza) che emergano nello svolgimento dell'attività giurisdizionale, di concerto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e con le autorità territoriali preposte.

#### **Art. 6**

#### **Impegni della Regione Emilia-Romagna**

La Regione Emilia-Romagna, in conformità al "processo di qualificazione del sistema di accoglienza e cura dei minorenni" approvato con atto di Giunta numero 1444/2020, con particolare riferimento ai ragazzi seguiti dai Servizi territoriali, anche collocati in affidamento familiare e comunità, si impegna a:

- mettere a disposizione la struttura informatica dedicata, rendendola idonea e funzionale alla raccolta dei dati in argomento;
- promuovere verso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali la specifica funzione di vigilanza, anche attraverso la segnalazione della presenza di minori sul territorio di competenza, presso strutture senza titolo di accoglienza;
- costituire un apposito gruppo di lavoro permanente dedicato all'analisi dei dati quali-quantitativi relativi ai minori in carico ai Servizi sociali e sanitari, anche collocati in comunità o in affidamento, nell'ambito del tavolo di coordinamento e monitoraggio del processo di qualificazione del sistema di accoglienza e cura dei minorenni;
- promuovere verso i Coordinamenti regionali delle comunità educative, mamma-bambino, case famiglia e comunità famigliari, l'informazione e la formazione relativa all'adozione dei sistemi informatici, fornendo il supporto necessario e prevedendo momenti di verifica;
- fornire indicazioni agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali finalizzate allo sviluppo e consolidamento delle pratiche esistenti riferite, nel caso specifico, agli interventi di sostegno dei minori inseriti in struttura e più in generale di verifica e monitoraggio del progetto educativo predisposto a tutela del minore, secondo quanto previsto dalla Legge nr. 184/83 e s.m.i..

#### **Art. 7**

#### **Impegni del Centro di Giustizia Minorile**

Il Centro di Giustizia Minorile si impegna a:

- condividere mediante l'utilizzo della medesima piattaforma informatica, le informazioni rilevanti di cui viene a conoscenza per il tramite dei servizi minorili di propria competenza;
- collaborare alla circolarità delle informazioni nel rispetto della *privacy* e curarne la diffusione tra gli operatori dei propri servizi che sono chiamati a seguire e monitorare i percorsi dei minori sottoposti a procedimento penale;
- fornire informazioni in merito all'evoluzione della tipologia dell'utenza in carico alla Giustizia Minorile.

#### **Art. 8**

#### **Impegni del Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza**

La Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza si impegna a:

- condividere eventuali criticità e buone prassi di cui viene a conoscenza nell'espletamento delle funzioni di propria competenza;
- promuovere, verso gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, la specifica funzione di vigilanza, anche attraverso la segnalazione della presenza di minori sul territorio di competenza, presso strutture senza titolo di accoglienza;
- fornire, in collaborazione con la Regione, indicazioni agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali finalizzate al perfezionamento delle pratiche esistenti riferite, nel caso specifico, agli interventi di sostegno dei minori inseriti in struttura e più in generale di verifica e monitoraggio del progetto educativo predisposto a tutela del minore, secondo quanto previsto dalla Legge nr. 184/83 e s.m.i..

#### **Art. 9**

#### **Impegni dell'ANCI Emilia-Romagna**

L'ANCI, in qualità di associazione di rappresentanza dei Comuni, titolari di alcuni dati, si impegna a fare propri gli obiettivi del presente protocollo, dandone diffusione ai Comuni della Regione Emilia-Romagna e promuovendone l'applicazione per quanto di competenza.

## **Art. 10 Efficacia**

Il presente protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione per la durata di anni cinque e sarà rinnovato alla scadenza mediante atto formale. Periodicamente, e comunque dopo i primi tre anni, sono previsti momenti di verifica ed eventuale adeguamento degli impegni condivisi nel presente protocollo.

Non comporta alcun onere di spesa a carico delle parti sottoscrittrici ad eccezione della Regione Emilia-Romagna.

L'eventuale mancata applicazione del protocollo sarà motivo di confronto nell'ambito del gruppo di lavoro e qualora le cause di tale inadempimento permanessero in maniera significativa, il protocollo perderà di efficacia e ciascuna parte sarà liberata dai relativi impegni.

## **Art. 11 Norma finale**

Il presente protocollo è soggetto a registrazione con applicazione dell'imposta in misura fissa, solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 in combinato disposto con l'art. 4 della tariffa, parte II, del DPR 131/1986 e s.m.i..

Per la Regione Emilia-Romagna  
la Vice Presidente Elena Ethel Schlein

Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni  
la Procuratrice Silvia Marzocchi

Per il Tribunale per i Minorenni  
il Presidente Giuseppe Spadaro

Per il Centro di Giustizia Minorile  
il Dirigente Antonio Pappalardo

Per la Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza  
Clede Maria Garavini

Per l'associazione Nazionale Comuni Italiani Emilia-Romagna  
il Sindaco Andrea Gnassi